

LETTERA DI INVITO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1. LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "GUIDO NASI IL POGGIO". LOTTO 1: REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI, RELAMPING E FOTOVOLTAICO.

PREMESSE

Con determinazioni a contrarre n. 10 del 31.01.2026 e n. 19 del 16.02.2026 il Comune di Albinea ha deliberato di affidare i lavori relativi di ampliamento e riqualificazione dell'impianto sportivo di "Guido Nasi il Poggio" con realizzazione di nuovi spogliatoi, relamping e fotovoltaico. L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 n. 256, che illustra le scelte progettuali inerenti alle modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati rispettivamente i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per l'intervento edilizio in oggetto, come disciplinati dal decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, art.57, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. I criteri definiti interessano requisiti ambientali volti a individuare le soluzioni progettuali, nonché il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato e al fine di diffondere tecnologie e prodotti ecocompatibili.

La procedura di gara è stata indetta con determina della Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche.

1

La Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche espleta la gara per conto del Comune di Albinea, Piazza Cavicchioni 8.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna, di seguito SATER o Piattaforma, accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) con invito rivolto a tutti gli operatori economici che sono iscritti e abilitati sulla piattaforma telematica SATER di Intercenter nella categoria OG1 "edifici civili e industriali", classifica SOA II o superiore.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento delle lavorazioni è presso il Comune di Albinea - codice NUTS ITH53

CIG **BA79B1C2BF** CUP **G38E24000260006** CUI **L00441130358202600004**

Il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'ing. Fabio Garlassi. Responsabile dell'Area Lavori pubblici Patrimonio Ambiente del Comune di Albinea (RE).

Tel 0522/590213

Sito web: www.comune.albinea.re.it

E-mail: f.garlassi@comune.albinea.re.it

PEC: albinea@cert.provincia.re.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del Codice, è la dott.ssa Rita Casotti, Responsabile della Stazione Appaltante dell'Unione Colline Matildiche.

Tel: 0522/590220

Sito: www.collinematildiche.it

Mail : r.casotti@collinematildiche.it

PEC : unione@pec.collinematildiche.it

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER)

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Centrale di committenza non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale di committenza può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale

funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Centrale di committenza si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è sempre accessibile da https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

1.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Il Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice e dell'Allegato I.7, è rinvenibile e consultabile al seguente link:

– <https://www.comune.albinea.re.it/?p=42198>

Password:

Poggio1fileSitoInternet\$

La documentazione di gara è composta da:

Lettera di invito-Disciplinare di gara e relativi allegati:

- All. 1 domanda di partecipazione;
- DGUE messo a disposizione dal sistema della piattaforma telematica;
- All. 2 dichiarazione integrative al DGUE;
- Allegato 3 Modulo avalimento non migliorativo
- Allegato 4 modulo avalimento migliorativo
- Allegato 5 Modulo offerta economica
- Allegato 6 modello dichiarazione equivalenza delle tutele CCNL

Progetto Esecutivo di variante è stato verificato e successivamente validato ai sensi dell'Art. 42 del D. Lgs. 36/2023, con verbale di validazione del 05.12.2025;

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

La documentazione di gara è disponibile sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it> in quanto per l'espletamento della presente gara l'Unione si avvale del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER); il Bando/Disciplinare sono, inoltre, reperibili solo per la consultazione sul sito istituzionale della S.A. <https://www.collinematildiche.it/bandi/bandi-in-corso/>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati tramite SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, da inoltrare entro le ore **12:00 del 06.03.2026** in via telematica attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti e relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 gg prima della scadenza per la presentazione delle offerte tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di SATER.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

5

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La motivazione di tale scelta è riconducibile alla ratio a fondamento della capacità di raggiungere migliori economie di scala e maggiore efficienza complessiva rispetto a configurazioni ridotte e/o frazionate.

L'appalto ha per oggetto i lavori di ampliamento e riqualificazione dell'impianto sportivo di "Guido Nasi il Poggio" con realizzazione di nuovi spogliatoi, relamping e fotovoltaico

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

							INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA		
LAV.	CAT.	CLASS.	QUALIFICA OBBLIGATORIA (SI/NO)	IMPORTI LAVORI	DI CU SICUREZZA	%	Prevalente/scorporabile	Sub Appaltabili	Avvalimento
Opere Edili	OG1	II	SI	406.821,78 €	11.702,62 €	61,57	PREVALENTE	SI 49,99%	SI
Impianti meccanici ed elettrici	OG11	I	SI	253.885,28 €	7.303,25 €	38,43	SCORPORABILE	SI 100%	SI
				660.707,06 €	19.005,87 €	100,00			

L'importo a base di gara è pari ad € 641.701,19 al netto degli oneri della sicurezza.

CPV: 45212200-8 - Lavori di costruzione di impianti sportivi

Codice ATECO 41.20.00 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

6

L'importo a base di gara soggetto a ribasso è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi della sicurezza.

L'importo dei costi della sicurezza è pari a € **19.005,87** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera stimati pari ad € **173.012,75**.

I costi della manodopera non sono ribassabili, se non per dimostrate ragioni derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera (in proposito si veda quanto specificato al successivo paragrafo 17 "Offerta economica" - "Costi della manodopera").

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, potrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati, onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.lgs. 36/2023.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dal Comune di Albinea.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 e secondo quanto indicato nell'Allegato I.01 del Codice, il contratto collettivo applicato è il **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative** - codice **CNEL F012**, ed eventuali accordi territoriali di zona, Codice **ATECO 41.20.00** – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto e il relativo codice ATECO, con specifico riferimento alla **categoria SCORPORABILE OG11**, in conformità all'art.11 comma 1 e all' allegato I.01, è il seguente: CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti, avente codice CNEL C011. CODICE ATECO 43.21.01.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante (art. 11, comma 3, del D.lgs. 36/2023).

Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Dichiarazione integrativa al DGUE di cui Allegato 2.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante (art. 11, comma 3, del D.lgs. 36/2023).

Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Dichiarazione integrativa al DGUE di cui Allegato 2.

Qualora l'O.E. indichi un CCNL diverso rispetto a quello indicato dall'Amministrazione, dovrà allegare alla già menzionata dichiarazione un'attestazione di equivalenze delle tutele (*fac-simile Allegato 6 - Dichiarazione di equivalenza delle tutele*) e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'allegato I.01 la Codice, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, del medesimo articolo, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES **F012, F015, F018**.

Il contratto di appalto avrà un corrispettivo a misura derivante dal ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi unitari nonché a valere sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara.

L'appalto è finanziato:

- a) per € 500.000 con contributo della Regione
- b) la parte rimanente tramite contrazione di mutuo

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Si sottolinea che la copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto è prevista anche mediante l'assunzione di apposito mutuo e che, pertanto, **l'affidamento della presente procedura e la successiva esecuzione sono subordinati al perfezionamento della relativa pratica di finanziamento-assunzione di mutuo**

l'aggiudicazione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'ottenimento del finanziamento tramite mutuo; l'Amministrazione si riserva pertanto la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva qualora il suddetto mutuo non venga concesso, senza che ciò costituisca titolo per l'operatore economico a pretendere indennizzi o risarcimenti

Ai sensi del della l. 190/2012 art 1 comma 53 nell'ambito dell'appalto rientrano le seguenti attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa:

- c) trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;

AVVERTENZA

L'operatore economico che esegue prestazioni/lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa deve essere iscritto - ovvero deve avere presentato domanda di iscrizione entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte - nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. In alternativa, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare nel DGUE e nella Domanda di partecipazione la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list, oltre che in possesso di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice adeguata ai lavori da assumere.

8

3.1.Durata

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 240 gg decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato nei limiti delle somme disponibili sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato,

qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

3.2 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, superiore al 3%, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'90% del valore eccedente la variazione del 3%, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione individuati ai sensi del comma 4 quater dell'art. 60 del Codice.

Indice di riferimento: ai fini della determinazione della variazione, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT: "Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale" (base 2021=100).

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Si rinvia alla disciplina sulle modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'allegato II.2-bis al Codice.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:

- a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

3.4 modifiche al contratto in corso di esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune di Albinea può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

A) Importo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza (comprensivo dei costi della manodopera pari ad € 166.074,92)	€ 641.701,19
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 19.005,87

TOTALE (A+B)	€ 660.707,06
C) QUINTO D'OBBLIGO (art. 120, c.9, del Codice)	€ 128.340,24
VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO (A+B+C) (IVA esclusa)	€ 789.047,30

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Son ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici iscritti sulla piattaforma SATER di Intercenter alla categoria merceologica **“OG1 Edifici civili e industriali” in classifica almeno II ed in possesso dei requisiti indicati nella presente lettera di invito.**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro cinque giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24. Nelle dichiarazioni integrative al DGUE (Fac-simile All. 2), gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, come vigente, per le quali è necessaria l'iscrizione dell'operatore economico nella white list tenuta ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013 presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo:
 - c) trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;

13

Gli operatori economici devono, quindi, possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione/rinnovo al predetto elenco, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

L'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrando all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo, il subappaltatore o il subaffidatario.

Si precisa che, in caso di consorzio, l'iscrizione alla white list deve essere posseduta sia dal consorzio che dalla consorziata esecutrice, in quanto il possesso del requisito morale, compresa la white list, è obbligatorio e non può essere "prestato" da una consorziata al Consorzio ([Tar Toscana, Sez. I, 26/06/2023, n. 644](#)).

➤ La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

➤ **Ai sensi di quanto disposto all'art. 1 dell'All. II.3 ai commi 1, 2 e 3:**

a) sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tale condizione è assolta allegando apposita relazione nello spazio previsto sulla piattaforma. In caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra.

b) sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre la relazione di genere di cui all'art.1, comma 2, dell'All.II.3 del Codice, alla stazione appaltante che ne ha fatto richiesta in un precedente contratto d'appalto.

c) sono esclusi dalla gara gli operatori economici non in regola con le norme sul lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999.

d) gli operatori economici, in caso di aggiudicazione del contratto, si impegnano, a pena di esclusione, ad assicurare una quota pari al 30% di occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesso o strumentali. In merito alla quota di occupazione femminile, la deroga deriva dallo scarso tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT nel settore edile a livello nazionale che potrebbe rendere la previsione di una quota minima di donne da assumere a carico dell'aggiudicatario eccessivamente gravosa e compromettere l'efficiente esecuzione dei lavori in appalto.

Le condizioni b) c) d) sono assolte tramite dichiarazione come da modelli predisposti dalla Stazione Appaltante. I suddetti modelli, nonché tutte le dichiarazioni sopra specificate devono essere compilate e sottoscritte:

- dal concorrente in caso di partecipazione in forma singola
- in caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) D.lgs. 36/2023, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere o che prestano i requisiti al Consorzio stabile.

Il requisito di cui sopra relativo alla lettera d) deve essere soddisfatto complessivamente dal raggruppamento in caso di partecipazione in forma associata.

AVVERTENZA

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile. Pertanto in caso di omessa dichiarazione l'operatore economico sarà escluso dalla presente procedura.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

15

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

Ai sensi dell'articolo 100, comma 4, dell'Allegato II.12 e dell'Allegato II.18 del Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

Pertanto, il concorrente, può partecipare alla gara se in possesso di Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per la categoria prevalente OG1 classifica II.

NOTA BENE: qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (da rendere nel fac-simile allegato 2 al presente Disciplinare), attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023. Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati. Come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti

Si precisa che:

- ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
- ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato II.12 del Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.
- Sussistendo le c.d. lavorazioni sensibili di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'operatore economico concorrente, privo di iscrizione alla White List, dovrà dichiarare nel DGUE/nella domanda di partecipazione (Allegato n. 1) la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività, oltre che in possesso di qualificazione adeguata ai lavori da assumere, pena l'esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti richiesti.
- essendo tutte le categorie a qualificazione obbligatoria (parere MIT 3255 del 30/01/2025) le lavorazioni di cui alla categoria OG11 non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, ma è necessario che il **concorrente sia in possesso della qualificazione anche per la suddetta categoria oppure, in alternativa, che ne dichiari il SUBAPPALTO OBBLIGATORIO** (sulla permanenza del subappalto necessario: parere MIT 3526 del 03/06/2025), **pena l'esclusione dalla gara per difetto di qualificazione. Resta fermo che, in caso di subappalto obbligatorio, i requisiti delle scorporabili non possedute dal concorrente, singolo o in raggruppamento, devono comunque essere da questo posseduti con riferimento alla categoria prevalente (il valore della qualificazione nella categoria prevalente deve coprire anche il valore delle scorporabili di cui non si possiede la qualificazione).**

6.3 Lavorazioni di cui si compone l'intervento, qualificazioni

richieste, subappalto e avvalimento

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono elencate nella tabella n. 2

Tabella n. 2 – Oggetto delle lavorazioni

							INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA		
LAV.	CAT.	CLASS.	QUALIFICA OBBLIGATORIA (SI/NO)	IMPORTI LAVORI	DI CU SICUREZZA	%	Prevalente/scorporabile	Sub Appaltabile	Avvalimento
Opere Edili	OG1	II	SI	406.821,78 €	11.702,62 €	61,57	PREVALENTE	SI 49,99%	SI
Impianti meccanici ed elettrici	OG11	I	SI	253.885,28 €	7.303,25 €	38,43	SCORPORABILE	SI 100%	SI
				660.707,06 €	19.005,87 €	100,00			

I concorrenti, a **pena di esclusione**, ai sensi dell'art. [100, comma 4](#) e dell'Allegato II.12 al Codice:

- relativamente alle lavorazioni generali prevalenti a qualificazione obbligatoria di cui alla Tabella del precedente punto n.1, riconducibili alla categoria **OG1 - Edifici civili e industriali**, devono essere in possesso di **attestazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione nella **categoria** con classifica adeguata ai lavori da assumere (**CLASSIFICA II^a o superiore**);
- relativamente alle lavorazioni generali scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui alla Tabella precedente, riconducibili alla categoria **OG11 IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI** devono essere in possesso di **attestazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione nella **categoria** con classifica adeguata ai lavori da assumere (**CLASSIFICA I^a o superiore**)

In merito al subappalto si specifica quanto segue:

Nella categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio, ma solo quello facoltativo.

Per quanto riguarda le lavorazioni relative alle categorie scorporabile OG11, essendo a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nella categoria summenzionata dovrà a pena di esclusione indicare nell'offerta tramite modello allegato 1, di voler subappaltare

integralmente le lavorazioni delle suddette categorie scorporabili a soggetti in possesso di idonea qualificazione (subappalto "necessario/qualificatorio").

- per la categoria prevalente OG1, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice e ss.mm., il subappalto non può superare la quota del 49.99% non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;
- per la categoria scorporabile OG11 non vi è limite al subappalto.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Nei casi in cui l' avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Centrale di committenza può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile

18

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente produce il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il contratto di avvalimento deve dettagliare in modo specifico le risorse che verranno messe a disposizione per tutta la durata dell'appalto che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in:

- indicazione di mezzi e attrezzature
- indicazione di personale specializzato e/o tecnici aziendali
- prassi e procedure aziendali qualificanti
- programmi di formazione del personale
- percorsi di tutoring con visite o ispezioni periodiche
- ogni altro elemento volto ad avvalorare trasferimenti di esperienze.

È necessario che le indicazioni siano le più circostanziate possibili evitando citazioni generiche, come la generica dichiarazione di messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale

La stazione appaltante rende disponibili, ai fini di cui al presente paragrafo, il modello Allegato n. 3 e allegato 4

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I soggetti del raggruppamento che eseguono le prestazioni rientranti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53 della L. 190/2012, devono essere iscritti alla White List.

Requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico-professionale

I requisiti di qualificazione relativi al possesso di attestazione SOA di cui al precedente par. 6.2, devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso.

Resta in ogni caso inteso che ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando deve essere in possesso dei requisiti prescritti per le prestazioni che si impegna a realizzare in sede di offerta.

20

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Per quanto riguarda l'iscrizione alla White List questa è dovuta dalla consorziata che esegue le prestazioni rientranti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53 della L. 190/2012, e dal consorzio.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di qualificazione di cui al par 6.2:

- per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, se il consorzio esegue i lavori esclusivamente con la propria organizzazione di impresa, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, se il consorzio esegue i lavori tramite le proprie consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati dalle consorziate esecutrici in proprio o tramite avvalimento.
- I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto è ammesso con le modalità indicate all'art. 119 del D.lgs. 36/2023. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice la cessione del contratto è nulla.

La categoria prevalente è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo; le lavorazioni delle categorie scorporate sono subappaltabili per intero a operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

In caso di mancato possesso dei requisiti relativi alla categoria scorporabile OG11 è necessario dichiararne in sede di gara (nel DGUE e nella domanda di partecipazione (Modello *fac-simile* All.1) il subappalto necessario a soggetto qualificato, **pena l'esclusione dalla gara** per difetto di qualificazione.

Anche in caso di mancata iscrizione del concorrente nella White List è necessario dichiarare in sede di gara il subappalto delle lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, **pena l'esclusione dalla gara, a soggetto in possesso di iscrizione alla white list.**

Si precisa che, in caso di consorzio, l'iscrizione alla white list deve essere posseduta sia dal consorzio che dalla consorziata esecutrice, in quanto il possesso del requisito morale, compresa la white list, è obbligatorio e non può essere "prestato" da una consorziata al Consorzio ([Tar Toscana, Sez. I, 26/06/2023, n. 644](#))

Il subappalto a cascata è vietato al fine di garantire trasparenza e tracciabilità nell'esecuzione dei lavori, miglior controllo dei cantieri, tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza e prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali, assicurando che le responsabilità restino sempre in capo all'appaltatore principale.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Albinea dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 119 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'affidatario comunica al Comune di Albinea, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate al Comune eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

22

8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

9.1 APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE TERRITORIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

9.2 CLAUSOLA ART. 57, COMMA 2, E ALLEGATO II.3, ART.1, COMMA 4, DEL CODICE

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 0% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

In merito alla quota di occupazione femminile, la deroga deriva dallo scarso tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT nel settore edile a livello nazionale che potrebbe rendere la previsione

di una quota minima di donne da assumere a carico dell'aggiudicatario eccessivamente gravosa e compromettere l'efficiente esecuzione dei lavori in appalto.

9.3 CLAUSOLE PER OPERATORI ECONOMICI CON OLTRE 50 DIPENDENTI

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta**, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

9.4 CLAUSOLE PER OPERATORI ECONOMICI CON UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50

Entro sei mesi dalla conclusione del contratto, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

9.5 CLAUSOLE PER OPERATORI ECONOMICI CON UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15

- la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68;
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore è tenuto a trasmettere la relazione anche alle rappresentanze sindacali aziendali

La mancata produzione della relazione di cui al punto 9.4 comporta la segnalazione all'Anac dell'avvenuto inadempimento con l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di gara.

La mancata produzione della documentazione indicata ai punti 9.4 e 9.5 comporta l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 4 e 19 dello Schema di contratto ed articolo 13 del capitolato.

9.6 "PATENTE DI CANTIERE" – ART. 29 C. 19 LETT. A) DEL D.L. 19/2024 "DECRETO PNRR 4"

Ai sensi dell'Art. 27 del D.lgs. 81/2008, così come sostituito dall'Art. 29 comma 19 lettera a) del D.L. 19/2024 "Decreto PNRR 4", convertito con L. 56/2024, e del D.M. 132/2024, alle imprese con

attestazione SOA in classifica inferiore alla III, è richiesto, per operare nei cantieri temporanei e mobili, di essere in possesso della “Patente a crediti” per la sicurezza sui cantieri.

Con riferimento al sistema di qualificazione tramite patente a crediti di cui all'articolo 27 del D.lgs. n. 81/2008, il concorrente dovrà essere in possesso della patente a crediti, dotata di almeno 15 punti. Tale requisito dovrà essere autodichiarato nell'allegato 1.

Il medesimo requisito dovrà altresì essere posseduto da tutti gli operatori economici che opereranno nei cantieri:

- dai subappaltatori, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto;
- dalle consorziate indicate come esecutrici, al momento dell'avvio dei lavori ad esse spettanti.

A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della “patente” le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La patente è rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla Camera di commercio;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

24

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorso dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiederne il rilascio di una nuova.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con apposito decreto saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi.

La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, ma in tal caso è consentito il completamento

delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

In mancanza della patente, alle imprese e ai lavoratori autonomi si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

9.7 ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

- Il concorrente si impegna, nel caso in cui la Stazione appaltante disponga, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, l'esecuzione anticipata del contratto, a darne esecuzione.
- Il concorrente s'impegna a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022

10 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del Codice è richiesta per la presente procedura una garanzia provvisoria in considerazione della tipologia e specificità dell'intervento, anche al fine di scongiurare possibili ritardi nell'assegnazione dell'appalto discendenti da eventuali scorrimenti di graduatoria a causa di rinunce dell'aggiudicazione.

Come previsto dall'art. 53 comma 2 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% dell'importo del contratto oggetto di affidamento, per un ammontare **pari ad € 6.607,00.**

Ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo, non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 né gli aumenti di cui all'art. 117, c.2, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o fideiussione.

CAUZIONE

- La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto aperto presso la tesoreria dell'Unione Colline Matildiche con le seguenti coordinate: Tesoreria Unione presso il BANCO BPM Spa - Filiale di Puianello di Albinea (RE) di via Taddei, 7 – CODICE IBAN IT37X0503466420000000066000, avendo cura di indicare la seguente causale: "Cauzione provvisoria gara RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POGGIO LOTTO 1 – CIG **BA79B1C2BF**
- In caso di bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme

sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso".

FIDEIUSSIONE

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Le stazioni appaltanti accedono agli stessi siti per le verifiche di competenza. Inoltre, per consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.

Fino al 31/12/2024, così come stabilito nella Delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023 prorogato con atto del 28/06/2024, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti, o gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. Le stazioni appaltanti segnalano all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo è considerato indispensabile ed essenziale affinché l'operatore economico possa formulare un'offerta consapevole e seria, in quanto l'intervento prevede:

- ☐ Interferenze strutturali e impiantistiche: Il nuovo fabbricato spogliatoi deve essere realizzato in allineamento alla tribuna esistente e l'impianto fotovoltaico deve essere collegato alla rete elettrica dell'intero complesso sportivo.
- ☐ Integrazione idraulica complessa: Il sistema di raccolta acque piovane deve allacciarsi al sistema di drenaggio e irrigazione esistente (con vasca interrata da 5.000 litri). Solo una visione diretta dello stato dei luoghi permette di valutare correttamente le pendenze e i punti di innesto.
- ☐ Vincoli Paesaggistici e Idraulici: L'area è soggetta a tutela paesaggistica e a nulla osta idraulico (prossimità al Torrente Lavezza). L'operatore deve prendere visione dei vincoli

fisici del sito per garantire la conformità delle lavorazioni alle prescrizioni ricevute dagli enti competenti.

- Accessibilità: La realizzazione dei percorsi per disabili richiede la verifica delle quote altimetriche attuali tra il parcheggio e le tribune.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato previo appuntamento da concordare con l'Area Lavori Pubblici del Comune di Albinea, Ing. Fabio Garlassi, mediante pec albinea@cert.provincia.re.it con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data richiesta. (contatto telefonico l'Ing. Fabio Garlassi 0522/590213 – 0522/590249 mail lavori.pubblici@comune.albinea.re.it).

Non sarà possibile effettuare il sopralluogo in giorni e orari diversi da quelli che saranno concordati.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio munito di delega conferita da tutti gli operatori economici.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La ricevuta di pagamento deve essere inserita in SATER. In alternativa, la Centrale di committenza accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma SATER. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **17:00 del giorno 20.03.2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SATER.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma SATER si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 *megabyte* per singolo file o cartella compressa.

I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Documentazione tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma SATER offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Centrale di Committenza considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

La Piattaforma SATER consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni quali domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative al DGUE e l'eventuale dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato, sono preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma SATER. Il DGUE appositamente strutturato è presente all'interno della piattaforma SATER.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Centrale di Committenza entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma SATER, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. **A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.**

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

32

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma Sater dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Centrale di Committenza può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) DGUE;
- 2) All.1 domanda di partecipazione;
- 3) All.2 dichiarazioni integrative al DGUE;
- 4) Attestazione soa
- 5) Garanzia provvisoria
- 6) **[eventuale]** procura;
- 7) Attestazione sopralluogo
- 8) documentazione attestante avvenuto versamento contributo ANAC
- 9) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 10) **(eventuale)** documentazione in caso di avvalimento non migliorativo
- 11) **[eventuale]** qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante – conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA;
- 12) **[per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti]** copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato II.3 del Codice)
- 13) **(Eventuale)** dichiarazione di equivalenza delle tutele in caso di applicazione di ccnl diverso da quello indicato dalla stazione appaltante utilizzando l'allegato 6.
- 14) **Eventuale altra documentazione.**

15.1 domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo, con l'All.2 Dichiarazioni integrative al Dgue e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. **Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse**
(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

In caso di raggruppamenti art. 65 comma 2 lett. e) del Codice e consorzi ordinari

▪ che le seguenti parti/percentuali dei lavori saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

▪ che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziatrici esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziatrici esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziatrici appartenenti al consorzio esecutore.)

(Ciascuna consorziata esecutrice deve presentare il proprio DGUE le dichiarazioni integrative all.2 di partecipazione)

(Solo per i Consorzi Stabili)

▪ che le consorziatrici esecutrici del Consorzio stabile, art. 65, comma 2, lett.d) del Codice eseguiranno le seguenti prestazioni per le quali possiedono adeguata qualificazione (compilare solo se di interesse)

▪ che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziatrici non esecutrici così come di seguito indicato (*compilare solo se di interesse*):

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare il proprio DGUE le dichiarazioni integrative al DGUE di cui all'all.2)

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti)

▪ che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a (*indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo*);

▪ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziatrici

(Per le aggregazioni di reti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

▪ di concorrere per le seguenti imprese:

▪ che le seguenti parti/percentuali dei lavori saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:.....

- (**dichiarazione da rendere solo dall'organo comune**): che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di ... al n... partita I.V.A. n... oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di...al n. ...

(**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**)

▪ (**in caso di Rete costituenda**):

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a

-di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

- che le seguenti parti/percentuali dei lavori saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

2. Iscrizione White List

▪ di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) o in alternativa di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) o in alternativa di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione delle prestazioni/lavorazioni di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito come dichiarato nel precedente punto 7 in merito al subappalto

3. Ulteriori dichiarazioni

▪ di essere consapevole che il ribasso percentuale offerto per la presente gara è applicato sull'importo soggetto a ribasso posto a base di gara di (costi della sicurezza esclusi) e che pertanto l'importo contrattuale è costituito dal suddetto importo, comprensivo dei costi della manodopera, al netto del ribasso percentuale, cui vanno aggiunti esclusivamente i costi della sicurezza;

▪ di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato.

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta.

- di avere la piena conoscenza che il contratto è stipulato interamente a corpo e conseguentemente l'importo del contratto resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;

▪ di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

▪ di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

▪ di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara.

4. Assunzione di ulteriori impegni

▪ di accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione: - di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022; - di impegnarsi, nel caso in cui la Stazione appaltante disponga, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, dell'esecuzione anticipata del contratto, a darne esecuzione; - di essere in possesso dell'abilitazione prevista dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alle categorie OS30, OS3 ed OS28;

▪ di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;

- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.";

(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

- di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge

5. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.
- di autorizzare la Stazione Appaltante dell'Unione Colline Matildiche ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.
- di autorizzare la Stazione Appaltante dell'Unione Colline Matildiche a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

6. Requisiti di partecipazione

Dichiara i requisiti di capacità economica e finanziaria con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili

7. Avvalimento

Dichiara di avvalersi dell'impresaal fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento:

dichiara di avvalersi dell'impresa al fine migliorare l'offerta

8. Dichiarazioni in merito al subappalto.

9. dichiarazioni in merito al possesso della patente a punti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Il DGUE è messo a disposizione dal sistema della piattaforma telematica SATER. Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

37

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; dal consorzio stabile e dal consorziato i cui requisiti sono utilizzati dal consorzio stesso per qualificarsi ai fini della partecipazione alla procedura in nome e per conto proprio.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

38

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione del DGUE devono inoltre rendere la dichiarazione integrativa secondo il modello **All.2 "Dichiarazioni integrative al DGUE"** al presente Disciplinare di gara, con le precisazioni che seguono.

Nella dichiarazione integrativa il concorrente o il soggetto tenuto dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 e 4 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio); **o, in alternativa**, di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e che tale circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali; *N.B.: Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara e non incide sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. [in caso di consorziata esecutrice o di consorziata*

i cui requisiti sono stati utilizzati dal consorzio stabile per soddisfare quelli richiesti ai fini della partecipazione alla presente gara] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

3. di non trovarsi in una delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;

4. di non trovarsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023; **ovvero** con riferimento alle cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023, segnala le seguenti fattispecie rilevanti:..... [eventuale] Si vedano altresì i documenti allegati

5. di essere consapevole che tutte le dichiarazioni rese in qualsiasi documento prodotto in sede di gara in ordine all'insussistenza: (i) delle cause di esclusione automatiche e non automatiche di cui all'art. 94, commi 1 e 2, e all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del D.lgs. n. 36/2023 sono in relazione a soggetti di cui al citato art. 94 commi 3 (ii) delle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023 sono in relazione anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 4; (iii) delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico;

6. **Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:** di allegare alle presenti dichiarazioni la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda; in alternativa, dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [*indicare le motivazioni*] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

7. **In caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale**-che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ... da ...- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ... da (*solo in caso di raggruppamento*): -che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;

ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

8. **In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario** che è stato emesso il provvedimento (*indicare il tipo di provvedimento*):..... in datada parte

9. di occupare complessivamente n. dipendenti;

10. **In merito al rispetto della normativa sui disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68:** al momento della presentazione dell'offerta di avere assolto gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla Legge 68/1999: Provincia di .., Ufficio .., con sede in .., via .., n. .., CAP .., tel., e-mail .., PEC **Ovvero** di non essere tenuto alla disciplina legge 68/1999, in quanto (*indicare la motivazione es numeri dipendenti e/o altro*).....;

11. **Impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale in conformità a quanto previsto al punto 9 del Disciplinare:** di garantire, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30% di occupazione giovanile delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse; *se la propria azienda*

occupa più di 50 dipendenti: -ALLEGA copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al DLGS 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46; in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dal medesimo art. 46: -ALLEGA l'attestazione dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; *Se operatore economico con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50*: di impegnarsi in caso di aggiudicazione a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione dovrà essere consegnata nel medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità; - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali; - la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999; dichiara inoltre che: ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta relativa alla presente procedura, non ha omesso di produrre la relazione di genere nell'ambito di un precedente contratto pubblico; *In merito all'applicazione dei contratti collettivi di settore*: di applicare il/i seguenti contratti collettivi e eventuali accordi territoriali integrativi degli stessi contratti: (indicare CCNL applicato, Codice alfanumerico unico (art 16 quater DL 76/20), Accordo territoriale integrativo applicato); Nel caso di applicazioni di contratti diversi da quelli indicati nel Disciplinare di gara al par. 3, dichiarare l'equivalenza delle tutele del/i contratto/i applicato/i sopra riportato/i rispetto a quelli indicati dall'amministrazione affidante e indicati al punto 3 del Disciplinare di gara (e a tal fine allega la dichiarazione di cui all'Allegato 4); ovvero di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad applicare il CCNL ed eventuali accordi territoriali integrativi indicati dall'amministrazione affidante e riportati nel punto 3 del Disciplinare di gara; di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;

12. di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022 e Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: <Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi>";

13. di non aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, co. 16 ter, del D.lgs n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;

14. **barrare l'ipotesi ricorrente** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la prefettura

competente di...; **ovvero** di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la prefettura competente di; **ovvero** di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la prefettura competente e di subappaltare le prestazioni per le quali vi sia obbligo di iscrizione;

16. **da compilare nel caso in cui l'operatore economico non sia/non sia ancora iscritto alla White List:** indicare per ciascun nominativo di cui al precedente punto 1 i dati relativi ai familiari conviventi (in alternativa produrre allegato contenente i dati richiesti);

17. di accettare i protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 09.12.2011 e 28.03.2023;

18. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Albinea e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

19. di dare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della verifica da parte dell'Unione Colline Matildiche del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità ivi previste

20. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del Disciplinare

15.3 Documentazione ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti di lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti di lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma sater di Intercenter. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente, e deve contenere, a pena di esclusione:

- una **relazione tecnico-organizzativa** che illustri i contenuti di cui ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui **all'art. 19.1**, seguendo il medesimo ordine.

Per ognuno dei 2 criteri discrezionali (da 1 a 2) possono essere allegati:

- n.1 relazione tecnica formato A4 max 2 facciate comprendenti massimo 50 righe arial 11 cadauna facciata

- n.1 elaborato grafico formato A3
- opuscoli e schede tecniche informative dei materiali/prodotti utilizzati

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una **versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate** in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una **dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta**.

Si precisa che in caso di avvalimento premiale nella busta tecnica andrà inserito anche il contratto di avvalimento e l'allegato 4 dichiarazione ausiliaria avvalimento migliorativo.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

17 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella piattaforma SATER, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> e compila l'allegato 5. Si precisa che i valori inseriti nell'allegato 4 e sulla piattaforma devono coincidere. In caso di discordanza, farà fede quanto inserito in piattaforma.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) il ribasso percentuale da applicare sull'importo a base di gara pari ad € 620.251,30, inclusi i costi della manodopera, al netto di Iva, nonché al netto dei costi della sicurezza.

Verranno prese in considerazione fino a **tre** cifre decimali;

L'offerta economica dovrà inoltre includere, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs 36/2023, la dichiarazione relativa a:

b) la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) la stima dei costi della manodopera, tenuto conto anche delle eventuali migliorie offerte in sede di gara che possano incidere su tale stima.

Gli oneri della sicurezza aziendali: sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per oneri della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.lgs. n. 81/2008 (diversi costi, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

➤ una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e

addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

➤ le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

I costi della manodopera: ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi. In tal caso l'operatore economico dovrà giustificare in maniera puntuale i minori costi della manodopera, secondo quanto previsto dai pareri MIT 2154/23 e 2280/23 nonché dalla delibera ANAC 528/2023.

Al fine di garantire la celere e tempestiva conclusione della procedura, si chiede che dette giustificazioni siano prodotte già in sede di gara, tramite il modello Allegato 5.

Poiché l'importo a base di gara è comprensivo dei costi della manodopera:

- nell'offrire il ribasso il concorrente tiene conto che i costi della manodopera NON sono ribassabili e pertanto l'importo offerto è considerato comprensivo degli interi importi della manodopera;
- Il valore contrattuale sarà pertanto costituito applicando al valore a base di gara comprensivo dei costi della manodopera il ribasso percentuale di cui al punto a), cui sommare i soli costi della sicurezza.
- l'eventuale ribasso/aumento dei costi della manodopera si evince dall'importo indicato dal concorrente per la specifica voce sulla piattaforma SATER, e pertanto, in questo caso l'importo offerto è comprensivo dei costi della manodopera come dichiarati ed eventualmente giustificati ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice.

44

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	60
Offerta economica	30

Offerta tempo	10
TOTALE	100

19. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

L'offerta tecnica sarà valutata in base ai seguenti criteri e sub criteri DISCREZIONALI

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Sub max	criteri	Punteggio Max
1	MIGLIORIE STRUTTURALI – IMPIANTISTICHE EDIFICIO SPOGLIATOI:			
	Si valuteranno migliorie strutturali e impiantistiche al fabbricato spogliatoi volte a migliorare			
	- Una migliore efficienza funzionale e manutentiva dell'edificio spogliatoi, materiali, apparecchiature installate, sistemi di gestione e monitoraggio, garanzie e servizi di manutenzione aggiuntivi, ecc.;	15,00		
	- Una migliore efficienza energetica e gestionale dell'edificio spogliatoi: qualità delle apparecchiature, integrazioni impiantistiche, sistemi di regolazione, ecc..	10,00		
2	MIGLIORIE FUNZIONALI E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO. Si valuteranno in generale migliorie funzionali e di riqualificazione dell'impianto sportivo inerenti:			

45

			60
	- Interventi di riqualificazione ambientale generale dell'area sportiva: sistemazioni e manutenzioni aggiuntive strutture esistenti, incremento e potenziamento sistemi del verde, ecc;	15,00	
	- Interventi di migliore efficienza funzionale dell'area sportiva e delle dotazioni esistenti: miglioramento delle condizioni di gestione, servizi di manutenzione aggiuntivi, ecc.;	20,00	

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi, sub-criteri, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti utilizzati dai commissari sono i seguenti:

46

Giudizio	Coefficienti	
non valutabile	0	contenuti assenti
del tutto inadeguata	0,10	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
inconsistente	0,20	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
gravemente insufficiente	0,30	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
insufficiente	0,40	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
scarsa	0,50	contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
sufficiente	0,60	contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti

discreta	0,70	contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
buona	0,80	contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
molto buona	0,90	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
ottima	1	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente ad ogni concorrente per ogni sub-criterio, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti; successivamente verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e infine verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

I coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica.

Si precisa che non si procederà alla riparametrazione di cui sopra in presenza di una sola offerta.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

47

Alla percentuale di ribasso offerta, da applicarsi sull'importo a base di gara è attribuito automaticamente da SATER, un punteggio applicando la formula denominata dal Sistema **RIBASSO MASSIMO NON LINEARE, e con $\alpha=0,50$.**

$$PE = P_{E_{max}} \times \left(\frac{R}{R_{max}} \right)^\alpha$$

Con:

- **P_{E_{max}}**: massimo punteggio attribuibile (30 punti)
- **R**: Ribasso rispetto alla base d'asta offerto dal concorrente
- **R_{max}**: Ribasso più elevato tra quelli offerti in Gara
- **$\alpha=0,5$** : esponente che regola il grado di concavità della curva

Per quanto riguarda il criterio di valutazione relativo alla riduzione dei tempi si procederà nel modo seguente

- per ogni giorno in meno proposto rispetto ai 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dei lavori previsti dal capitolato verrà attribuito in modo incrementale un valore di 0,2 al coefficiente di valutazione. Quindi, a titolo esemplificativo un'offerta di riduzione di un solo giorno comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,2, mentre un'offerta di riduzione di 20 giorni comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 4,0 (20 x 0,2), un'offerta di riduzione di 50 giorni comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari ad 10 (50 x 0,2). Ad offerte di riduzione superiori a 50 giorni sarà comunque sempre attribuito un coefficiente pari ad 10 punti

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo-compensatore**.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica di gara per l'esame della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 23.03.2026 alle ore 09.00

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La presente vale quindi come convocazione per le ditte che intendono partecipare, collegandosi da remoto a Sistema, nelle modalità di cui sopra.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Si specifica che non saranno ammesse persone in sala durante i lavori del seggio di gara, in quanto la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'immodificabilità di ciascun documento presentato anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale, sono garantite dal portale MEPA.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

•

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Responsabile di fase, alla presenza di un testimone, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Responsabile di fase procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente Lettera di invito. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrizzazione dei punteggi secondo quanto indicato sopra, qualora siano ammesse più offerte.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21 della presente Lettera di invito:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Responsabile di fase procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella presente lettera di invito, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al precedente punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al precedente punto.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

24. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP, su segnalazione della Commissione giudicatrice e/o del Responsabile della fase di affidamento, e avvalendosi del supporto della stessa commissione, valuta la congruità, la serietà,

la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che appaia anormalmente bassa in base ai seguenti elementi specifici, con una esemplificazione meramente indicativa e non tassativa: ribasso molto elevato e con uno scostamento rilevante rispetto agli altri ribassi offerti, proposte migliorative indicate nella relazione tecnica sproporzionate rispetto alle richieste, costo della manodopera dichiarato sensibilmente inferiore rispetto a quanto indicato dall'Amministrazione, etc.

Qualora, a seguito della verifica, tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP o il Responsabile di fase, per conto del RUP, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine per la stipulazione del contratto.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'art. 110 in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali indicati nella presente Lettera di Invito.
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dalla presente Lettera di Invito al punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari

opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrimento della graduatoria anche negli altri casi di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato **entro 30 giorni dall'aggiudicazione**, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato con lettera commerciale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita dalla funzione "comunicazione" della PAD e comunicata agli interessati tramite la PAD o mediante invio pec all'indirizzo di posta elettronica certificata eletto dal concorrente.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile di fase al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

La Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione prodotta dall'aggiudicatario e dai primi cinque operatori economici in graduatoria tuttavia con le seguenti specifiche, relativamente ai dati delle persone fisiche, ovvero dati ultronei ed eccedenti rispetto alla finalità del trattamento:

- Nella documentazione amministrativa verranno di default oscurati i dati personali relativi a residenza, CF, documenti di identità e dati sensibili anche di natura giudiziaria;
- Nell'offerta tecnica verranno oscurati i dati di cui sopra, se presenti, e si procederà alla valutazione di eventuali richieste di mancata ostensione ai sensi dell'art.36 comma 3 del Codice;
- Nell'offerta economica i dati personali relativi a residenza, CF, oltre che eventuali documenti di identità.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Parma.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

La Centrale di committenza raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati: (i) Dati ‘personali’ (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.); (ii) Dati ‘giudiziari’ di cui all’art. 10 del Regolamento UE.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Centrale di Committenza a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari relativi a condanne penali o a reati, è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni, servizi e lavori ai fini di permettere la partecipazione alla procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Centrale di committenza e del Comune di Albinea. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: • Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati; • Soggetti terzi fornitori di servizi per la CUC o per il Comune di Albinea, o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; • Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; • Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; • Legali incaricati per la tutela della Centrale di Committenza e del Comune di Albinea in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Centrale di Committenza nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento.

La relativa richiesta va rivolta a Unione Colline Matildiche, con sede in Piazza Dante 1, 42020 Albinea (RE) - unione@pec.collinematildiche.it. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

a) Il titolare del trattamento è l'Unione Colline Matildiche con sede in Piazza Dante 1, 42020 Albinea (RE) - unione@pec.collinematildiche.it

b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Pierangelo Felici potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica pierangelo.felici@felicipartners.it.

56

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

Dott.ssa Rita Casotti